

[Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre 2017](#)

Regolamento

Trattamento di
quiescenza e di
previdenza

SOMMARIO

ART. 1 DISCIPLINA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA.....	1
ART. 3 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	2
ART. 4 TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE.....	2
ART. 5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4
ART. 6 ANTICIPAZIONI DEL FONDO, DEL TFR e DELL'IFR	4
ART. 7 EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI.....	5
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE SELEZIONATO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B-BIS), DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201	5
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI	5

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

ART. 1 DISCIPLINA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono previste in attuazione dell'art. 40 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e si applicano a tutti i dipendenti di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) nonché al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e a quello di cui all'art. 19 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale.

2. Quanto non espressamente disciplinato deve intendersi adeguato ai criteri applicati ai dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e regolato dalle pertinenti disposizioni in materia di Indennità di Fine Rapporto o dalle vigenti norme di legge in materia di Trattamento di Fine Rapporto e trattamento pensionistico complementare.

ART. 2 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA

1. In aggiunta al trattamento pensionistico di base assicurato dall'iscrizione all'INPS, Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996, in applicazione della Legge n.335 del 8 agosto 1995, come gestione dipendenti pubblici, ai dipendenti dell'Autorità sono riconosciuti i seguenti trattamenti:

- a) l'Indennità di Fine Rapporto, di seguito IFR, di cui all'art. 3;

b) il Trattamento di Fine Rapporto, di seguito TFR, di cui all'art. 5 unitamente al Trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 4.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono alternativi tra loro.

3. Nelle more dell'attivazione del Fondo pensionistico aperto di cui all'art. 4, a tutti i dipendenti è riconosciuta l'IFR, fatta salva la successiva opzione per l'adesione al predetto Fondo, da esercitare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4.

ART. 3 INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

1. L'IFR è l'indennità corrisposta dall'Autorità ai dipendenti all'atto della cessazione del servizio, a qualunque titolo o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice Civile, per il periodo di servizio in cui non hanno aderito al Fondo di previdenza complementare di cui al successivo art. 4.

2. L'IFR è pari, per ogni anno di servizio utile prestato presso l'Autorità, a 1/12 del trattamento economico annuo determinato dalla Retribuzione di Livello, di cui all'art. 37 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, attribuito all'atto della cessazione.

3. Dal computo del servizio utile sono esclusi i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e i periodi di aspettativa per motivi particolari di cui all'art. 31 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. Sempre ai fini del computo del servizio utile la frazione di anno, se inferiore a 6 (sei) mesi non si calcola, se uguale o maggiore vale per anno intero.

4. Sulla componente sopra indicata viene applicata, a titolo di "Indennità convenzionale" una percentuale di maggiorazione pari a:

- a) 25,00% per il personale con qualifica di dirigente, calcolata sull'85% della Retribuzione di livello;
- b) 20,50% per il personale con qualifica di funzionario, calcolata sull'85% della Retribuzione di livello;
- c) 16,25% per il personale con qualifica di operativo, calcolata sul 90% della Retribuzione di livello.

5. L'Indennità come sopra determinata viene maggiorata nel seguente modo:

- a) 35% per il personale con qualifica di dirigente e di primo funzionario;
- b) 25% per il personale con qualifica di funzionario I.

6. Per il personale assunto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, l'IFR è pari, per ogni anno di servizio utile prestato presso l'Autorità, a 1/12 dell'indennità annua omnicomprensiva attribuita e non sono applicabili i precedenti commi 4 e 5.

7. L'IFR di cui al presente articolo si applica al personale già in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, con decorrenza degli effetti dalla data di immissione in ruolo o assunzione presso l'Autorità.

ART. 4 TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE

1. Il trattamento pensionistico complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è assicurato a mezzo di adesione ad un Fondo Pensione aperto o di categoria aperto, di seguito Fondo, scelto dall'Autorità, mediante procedura di gara, tra i Fondi pensione aperti iscritti all'Albo dei Fondi pensione istituito dalla COVIP e previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. L'adesione al Fondo è volontaria e deve essere comunicata in forma esplicita dal dipendente entro 6 (sei) mesi dalla richiesta dell'Autorità. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è manifestata in forma scritta la

volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e del dipendente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

3. Per i dipendenti di nuova assunzione si applicano le modalità di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti che durante il rapporto d'impiego aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.

5. I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione, venga in tutto o in parte versata al Fondo.

6. In caso di adesione, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sulla retribuzione utile per il TFR:

Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente
6,34%	0,5%
6,84%	1%
7,34%	oltre l'1%

7. L'Autorità con cadenza mensile:

- Trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi a carico del dipendente da versare al Fondo;
- Versa al Fondo le somme di cui al precedente comma 6.

8. Il contributo a carico del dipendente, e la corrispondente quota a carico dell'Autorità, sono determinati all'atto dell'adesione al Fondo e vengono tacitamente confermati per gli anni successivi, salvo la possibilità per il dipendente di optare per una diversa contribuzione, con scaglioni pari allo 0,5%, da esercitare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Il Fondo può essere altresì finanziato con contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale al Fondo, ivi compresi il TFR/TFS o IFR maturati dai dipendenti selezionati ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b-bis del d.l. n. 201/2011 e fino alla data di immissione nei ruoli dell'Autorità.

10. Il dipendente può inoltre trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro Fondo.

11. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del presente articolo, oltre il TFR previsto dal successivo art. 5, e dai relativi rendimenti finanziari maturati.

12. Il dipendente, in costanza di rapporto di impiego con l'Autorità, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica da lui prescelta secondo le condizioni previste dal Fondo individuato dall'Autorità. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

13. La posizione è chiusa all'atto di cessazione dal servizio, a qualunque titolo, salvo il caso in cui il dipendente cessato, non avendo maturato il diritto alla pensione diretta, entro la data di cessazione dal servizio, chieda di mantenere la posizione individuale presso il Fondo con obbligo per l'interessato di farsi carico delle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.

14. Le spese di gestione delle posizioni individuali e ogni altra spesa relativa al Fondo sono a carico dell'Autorità.

15. In relazione alle caratteristiche del Fondo selezionato, le eventuali disposizioni integrative o attuative del presente articolo sono adottate, nel rispetto del vigente protocollo per le relazioni sindacali, con apposito atto, in tempo utile per la successiva adesione al Fondo medesimo da parte dei dipendenti interessati.

ART. 5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1. Il TFR è l'indennità corrisposta dall'Autorità ai dipendenti all'atto della cessazione del servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice Civile, per il periodo di servizio in cui hanno aderito al Fondo di previdenza complementare di cui al precedente art. 4.

2. Il TFR è determinato secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile e la retribuzione utile per il TFR comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggetta alla contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutti i dipendenti, di quelle aventi natura di rimborso spese (missioni).

3. I dipendenti che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, possono versare allo stesso Fondo una percentuale fino al 100%, con scaglioni pari al 5%, del TFR annuo maturato nell'anno precedente. L'Autorità provvederà al versamento entro il mese di giugno dell'anno successivo.

4. Per i dipendenti che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993, l'Autorità provvederà al versamento al Fondo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, del TFR annuo maturato nell'anno precedente.

ART. 6 ANTICIPAZIONI DEL FONDO, DEL TFR E DELL'IFR

1. Gli iscritti al Fondo di cui al precedente art. 4 possono chiedere un'anticipazione del TFR o della posizione individuale nel Fondo secondo le condizioni previste dal Fondo stesso.

2. La norma di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche all'anticipazione sulle quote di IFR e di TFR non versate al Fondo a favore dei dipendenti che ne facciano domanda. In tal caso le richieste saranno soddisfatte annualmente nei limiti del 20% degli aventi titolo e comunque del 10% del numero totale di dipendenti. L'anticipazione può essere richiesta più volte nel corso del rapporto d'impiego. Le anticipazioni dell'IFR seguono la disciplina fiscale prevista per le indennità equipollenti al TFR. Nelle more dell'individuazione del Fondo può essere richiesta:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 90%, per spese sanitarie riferite al dipendente, coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
- b) con almeno 4 (quattro) anni di immissione nei ruoli o di assunzione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione del dipendente nel Comune di lavoro o di residenza o di ristrutturazione, debitamente documentata, della prima casa di abitazione di proprietà del dipendente nel Comune di lavoro o di residenza, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscale;
- c) con almeno 4 (quattro) anni di immissione nei ruoli o di assunzione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per i figli, nel loro Comune di lavoro o di residenza, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscale;
- d) con almeno 4 (quattro) anni di immissione nei ruoli o di assunzione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

3. Ad esclusione della lettera a) del comma precedente, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.

4. La posizione individuale è ridotta dell'importo anticipato, è può essere reintegrata, in tutto o in parte, dall'interessato alle condizioni previste dal Fondo.

ART. 7 EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI

1. L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nei seguenti termini decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali:

- a) centocinque giorni dalla cessazione del servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;
- b) dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale;
- c) quattordici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per recesso da parte del datore di lavoro.

2. Per gli importi superiori a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE SELEZIONATO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B-BIS), DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201

1. Le indennità e i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, maturati presso le amministrazioni di appartenenza dal personale selezionato ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b-bis), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, restano disciplinati dagli ordinamenti di provenienza. Al predetto personale si applicano le disposizioni del presente regolamento a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Autorità.

2. Eventuali somme versate all'Autorità dall'INPS gestione ex INPDAP o da altre Autorità Amministrative Indipendenti, sono restituite ai dipendenti interessati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, unitamente agli interessi di legge maturati medio tempore.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli effetti economici delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento decorrono dalla data di adesione al Fondo.